



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Ecologia Urbana

ORDINANZA N. 150 DEL 15/05/2018

OGGETTO:	Disciplina dell'uso delle aree adibite alla sgambatura dei cani
-----------------	---

IL DIRIGENTE

- **Attestato** che il Comune di Fano ritiene necessario migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi riservati ed opportunamente confinati rispetto alla restante utenza del verde pubblico, realizzando idonee aree di pubblica fruizione dedicate alla sgambatura degli animali, all'interno delle quali i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola.
- **Vista** la DGC n° 579 del 12/12/2017 con cui la Giunta assegna al competente Settore Lavori Pubblici le risorse finanziarie necessarie a realizzare aree di sgambatura dei cani;
- **Vista** la Determinazione n° 2577 del 15/12/2017 dell'U.O.C. Infrastrutture e Verde Pubblico con cui viene impegnata la spesa e individuata la ditta per la realizzazione di due sgambatoi, uno in loc. Bellocchi e uno in loc. Fano due;
- **Vista** l'ordinanza sindacale n° 17 del 10/5/2018 “Disciplina orario di apertura degli sgambatoi comunali per i cani” con la quale, nelle more dell'approvazione di un regolamento da parte del Consiglio Comunale, si dispone che il dirigente del settore Urbanistica, in quanto competente in materia di “ecologia urbana”, emani apposita ordinanza per la disciplina della fruizione del servizio da parte degli utenti;
- **Visto** il vigente regolamento di Polizia Urbana, in particolare l'art. 35 che interamente si richiama;
- **Vista** l'O.M. del Ministero della Salute del 20/07/2017 di proroga dell'O.M. 06/08/2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
- **Visto** il DPR 08/02/1954 n° 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e s.m.i.;
- **Visto** l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- **Vista** la L. 689/1981 e s.m.i.;
- **Considerato** che la conduzione dei cani liberi in area pubblica, sebbene recintata, deve garantire il rispetto della sicurezza e dell'igiene pubblica e la corretta convivenza uomo/animali;

ORDINA

Ai fruitori delle aree di sgambatura comunali di attenersi alla seguente regolamentazione:

1. Prima dell'ingresso nell'area di sgambatura il cane deve essere slegato nell'apposita area di sicurezza interposta tra due cancelli di immissione.
2. I conduttori dei cani devono avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e il libretto sanitario attestante le vaccinazioni per le principali malattie infettive in corso di validità, ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.
3. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base al numero e alla tipologia degli altri cani già presenti nell'area, assumendosene la responsabilità.
4. In caso di incompatibilità nota tra due animali, qualora uno fosse già all'interno dell'area e l'altro attenda di accedervi, è prevista la sgambatura a turni di 10 minuti ciascuno.

5. Qualora nell'area si evidenziassero difficoltà di convivenza fra i cani presenti, i proprietari dei quelli che manifestano aggressività sono tenuti a condurli all'esterno dell'area.
6. I cani devono rimanere sotto il controllo dell'accompagnatore.
7. Il conduttore è sempre responsabile del benessere e del controllo del cane, e risponde sia civilmente che penalmente, anche in solido con il proprietario, di danni o lesioni causati dall'animale.
8. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani, a meno che questa non sia stata autorizzata espressamente dal Comune per particolari manifestazioni.
9. I conduttori dei cani devono essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, che devono essere prontamente asportate e depositate negli appositi contenitori.
11. E' obbligatorio, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, chiudere immediatamente i cancelli sia esterni che interni.
12. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti; l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori. E' pertanto vietato aizzare o incoraggiare comportamenti aggressivi da parte dei cani, diretti verso le persone e verso i cani, o verso gli altri animali di qualsiasi specie incidentalmente presenti nell'area.
13. E' vietato l'accesso:
 - a) ai cani affetti da patologie contagiose;
 - b) ai cani femmina in stato di estro;
 - c) ai cani morsicatori che, indirizzati ad un percorso rieducativo da parte degli organi competenti, non lo abbiano completato esibendo idonea certificazione di un medico veterinario.
14. Al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli animali presenti, è vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura, anche sotto forma di bocconcini a scopo educativo.
15. E' vietato ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

AVVERTE CHE

- 1) in caso di inadempienza al disposto della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- 2) in caso di reiterazione delle violazioni da parte del medesimo conduttore, il Sindaco potrà vietarne l'accesso con i cani alle aree di sgambatura comunali;
- 3) Nel caso di problematiche per l'igiene e la sicurezza pubblica o degli animali, gli organi di controllo possono disporre l'allontanamento immediato di uno o più cani o persone;
- 3) Il controllo del rispetto del presente regolamento è demandato alla Polizia Municipale, al Servizio veterinario dell'Asur e alle Guardie Zoofile volontarie dotate di decreto di nomina prefettizia.

DISPONE

che i competenti uffici comunali provvedano, direttamente o per mezzo di appalti o convenzioni, allo sfalcio dell'erba e alla pulizia delle aree di sgambatura e, qualora se ne ravvisasse la necessità, alla loro disinfezione e disinfezione.

INFORMA

che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Giovannelli e che tutta la documentazione inerente il presente atto è disponibile presso l'U.O. Ecologia Urbana, in Via Carlo Pisacane n° 7.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica della stessa (art.29 del D.Lgs. n.104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di notifica dello stesso (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza all'ASUR-AVT1-Servizio veterinario, alla Polizia Municipale, alla U.O.C. Infrastrutture e Verde Pubblico e alle Guardie Zoofile Volontarie operanti nel territorio comunale.

IL DIRIGENTE
ARCH. ADRIANO GIANGOLINI